

ALLEGATO A
<i>al Verbale di Assemblea Straordinaria del 03/08/2026</i>
<i>registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio Territoriale di Albano Laziale — in data 06/08/2026, n. 548, serie 3</i>

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"Happy-Mind APS" – ETS

C.F. 90103420585

(Testo modificato e adeguato al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore)

Art. 1 – Denominazione e natura

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 22 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS"), un'associazione di promozione sociale denominata:

"Happy-Mind APS"

di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) di natura non commerciale, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, e richiede l'iscrizione nella sezione B) – Associazioni di Promozione Sociale – del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in: via Colli Albani n. 9, CAP 00072, Ariccia (RM).

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative, secondarie o recapiti nell'ambito del territorio nazionale, con delibera da comunicare al RUNTS.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati, dei loro familiari e della comunità, con particolare riferimento a:

- sostegno alle famiglie e ai caregiver di persone con disabilità, neurodivergenza o fragilità;
- promozione del benessere educativo, emotivo e psicologico;
- favorire l'inclusione sociale di persone in condizione di vulnerabilità;
- diffusione della cultura pedagogica, psicologica e delle scienze dell'educazione;
- sostegno a persone con fragilità, con particolare attenzione ai nuclei familiari in fase post-diagnostica.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- a) ai sensi della lett. a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 328/2000 e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e alla L. 112/2016, rivolti in particolare a famiglie di persone con disabilità e neurodivergenza;
- b) ai sensi della lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso corsi di formazione, seminari, percorsi psicoeducativi per genitori e operatori, incontri educativi, webinar e convegni;
- c) ai sensi della lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del benessere psicologico, dell'inclusione e della pratica del volontariato;
- d) ai sensi della lett. n): formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo formativo e all'orientamento di minori con bisogni educativi speciali o in condizioni di fragilità;
- e) ai sensi della lett. w): sostegno a persone svantaggiate attraverso l'erogazione gratuita o agevolata di servizi di supporto a famiglie in condizioni di difficoltà;
- f) ai sensi della lett. y): promozione e tutela dei diritti civili e sociali, promozione delle pari opportunità e dell'inclusione di persone con disabilità, neurodivergenza o in condizione di vulnerabilità.

L'Associazione può inoltre collaborare con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gestire progetti territoriali, svolgere attività editoriali e divulgative e organizzare eventi, nell'ambito delle attività sopra indicate.

Art. 6 – Attività diverse e secondarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività principali e che siano svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con decreto ministeriale.

Le attività diverse devono essere indicate nella relazione di missione allegata al bilancio consuntivo.

Art. 7 – Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, incluso ogni provento, ricavo, rendita, frutto, entrata comunque denominata, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti e liberalità;
- d) proventi delle attività di interesse generale;
- e) proventi delle attività diverse e secondarie;
- f) finanziamenti e sponsorizzazioni coerenti con le finalità associative;
- g) rimborsi da convenzioni;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità del CTS.

Art. 8 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Gli avanzi di gestione sono interamente reinvestiti per il perseguimento delle attività istituzionali.

Art. 9 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che condividano le finalità associative e si impegnino a rispettare il presente statuto.

Non possono essere ammessi come soci enti aventi scopo di lucro o le cui attività siano in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 10 – Ammissione dei soci

L'ammissione avviene su domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, con indicazione delle generalità, del domicilio e dell'adesione alle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. La delibera è comunicata all'interessato. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta.

In caso di diniego motivato, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego.

Art. 11 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se in regola con la quota associativa;

- b) candidarsi alle cariche sociali, se maggiorenni e in regola con il versamento della quota;
- c) ricevere informazioni sulle attività dell'Associazione;
- d) partecipare alle attività associative.

I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi associativi;
- b) versare la quota associativa annuale, se deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) collaborare alle attività associative secondo le proprie disponibilità;
- d) non compiere atti che ledano l'immagine o gli interessi dell'Associazione.

Art. 12 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie, con effetto dall'inizio dell'esercizio successivo alla comunicazione scritta;
- b) morosità protratta oltre tre mesi dalla scadenza del termine di versamento della quota associativa;
- c) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, con delibera motivata;
- d) decesso.

L'esclusione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata o PEC. Il socio escluso può ricorrere all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 13 – Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per finalità di solidarietà sociale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dei limiti di legge.

È tenuto un registro dei volontari, aggiornato e accessibile. Il numero di volontari impiegati nelle attività associative non può essere pari a zero; l'Associazione garantisce che l'attività di volontariato dei propri associati sia prevalente rispetto all'utilizzo di lavoratori dipendenti e collaboratori.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 – Lavoratori e collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori e consulenti, nei limiti necessari al regolare funzionamento e allo svolgimento delle attività, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

I compensi devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto e devono essere preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

Anche gli amministratori possono essere retribuiti per attività operative distinte dal mandato gestorio, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo e, ove richiesto, approvazione dell'Assemblea.

Art. 15 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea dei soci;
- 2) Consiglio Direttivo;
- 3) Presidente;
- 4) Organo di controllo (Revisore dei conti), se nominato.

Le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo rimborso delle spese documentate. Tutti i mandati hanno durata triennale.

Art. 16 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Competenze

L'Assemblea in sessione ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, ove predisposto, il bilancio preventivo;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) elegge e revoca, ove previsto, l'Organo di controllo;
- d) delibera sulle esclusioni dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) approva i programmi annuali di attività;
- f) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sessione straordinaria:

- a) delibera le modifiche del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera, e-mail o PEC) inviata a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista. In caso di urgenza, il termine minimo è di 3 (tre) giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare: data, luogo (o modalità telematica), ora della prima e seconda convocazione e ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

Quorum – Sessione ordinaria

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci, purché non inferiore a 3 (tre).

Le delibere in sessione ordinaria sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dai soci presenti.

Quorum – Sessione straordinaria

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Le delibere in sessione straordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Modalità di voto e deleghe

Il voto è palese, salvo delibera contraria dell'Assemblea. Le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di una delega.

Verbale

Le delibere dell'Assemblea sono verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, da un socio designato dall'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Composizione e durata

È composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto di voto.

I componenti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Prima riunione

Entro 15 giorni dall'elezione, il Consiglio Direttivo si riunisce per la prima volta per eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente e, ove lo ritenga opportuno, il Segretario e il Tesoriere.

Compiti

Il Consiglio Direttivo:

- a) gestisce l'Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea;
- b) approva e realizza i programmi di attività;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) delibera incarichi e compensi a lavoratori e collaboratori;
- e) predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- f) delibera sulle spese e sulla gestione del patrimonio;
- g) adotta i regolamenti interni, da sottoporre a ratifica assembleare.

Quorum e delibere

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni si tengono almeno tre volte l'anno. Le riunioni possono tenersi anche in modalità telematica.

Decadenza e sostituzione

Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decade dalla carica. In caso di cessazione di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per procedere all'elezione democratica dei sostituti, che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) firma gli atti dell'Associazione;
- e) sovrintende alle attività dell'Associazione.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 19 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione, esercitandone tutte le attribuzioni.

Art. 20 – Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario e un Tesoriere, anche nella stessa persona.

Il Segretario cura la redazione e la tenuta dei verbali, la corrispondenza e i libri sociali.

Il Tesoriere gestisce la contabilità, tiene i conti dell'Associazione e predispone la documentazione necessaria per la redazione del bilancio.

Art. 21 – Organo di controllo

L'Assemblea può nominare un Organo di controllo (Revisore dei conti), anche monocratico.

La nomina è obbligatoria al verificarsi, per due esercizi consecutivi, del superamento di due dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale superiore a € 110.000; ricavi superiori a € 220.000; dipendenti occupati in media superiori a 5.

Art. 22 – Conflitti di interesse

I componenti del Consiglio Direttivo che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione sono tenuti a darne comunicazione agli altri componenti e ad astenersi dal partecipare alla deliberazione.

Art. 23 – Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e depositato nel RUNTS entro i termini di legge.

Art. 24 – Libri sociali

L'Associazione tiene obbligatoriamente i seguenti libri:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari.

I libri sociali sono tenuti a cura del Segretario presso la sede sociale e sono accessibili a tutti i soci che ne facciano richiesta.

Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano:

- a) il D.Lgs. 22 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni;
- b) il Codice Civile;
- c) le norme di legge vigenti in materia di enti del Terzo Settore.

Il Presidente

Alessio Dente


